

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

(Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)

del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 2014²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 14 agosto 2013³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2

La modifica della legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e della legge del 26 giugno 1998⁶ sull'asilo è adottata nella versione qui annessa.

- 1 RS 101
- 2 FF 2014 2411
- 3 RS 0.142.392.680.03; FF 2014 2475
- 4 RS 0.142.392.68
- 5 RS 142.20
- 6 RS 142.31

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il presidente: Hannes Germann

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2015⁷.

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui all'allegato entrano in vigore il 1° luglio 2015.

12 giugno 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sugli stranieri

Art. 64 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso 4.

Art. 64a cpv. 1 e 3^{bis}

¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013⁹ un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento, il CEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.

^{3bis} L'articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.

Art. 75 cpv. 1^{bis}

Abrogato

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1, 5 e 6, nonché cpv. 1^{bis}, 2 e 3

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 1. sono dati i motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere a, b, c, f, g o h,
 5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile,
 6. *Abrogato*

⁸ RS 142.20

⁹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GUL 180 del 29.6.2013, pag. 31.

^{1bis} Nei casi Dublino l'ordine di carcerazione è retto dall'articolo 76a.

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.

³ I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

Art. 76a Carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

¹ L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie:

- a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento;
- b. la carcerazione è proporzionata; e
- c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/2013¹⁰).

² I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:

- a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall'autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell'obbligo di collaborare secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi¹¹ o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;
- b. il suo comportamento precedente in Svizzera o all'estero indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c. presenta più domande d'asilo sotto diverse identità;
- d. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
- e. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento;
- g. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h. è stato condannato per un crimine;
- i. nega all'autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d'asilo in tale Stato.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹¹ RS 142.31

³ Dall'ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:

- a. sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l'accettazione implicita della richiesta, nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica;
- b. cinque settimane durante la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003¹²;
- c. sei settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, o la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l'esecuzione della decisione.

⁴ Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell'autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.

⁵ I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

Art. 78 cpv. 3

³ La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione dell'articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 80 cpv. 2^{bis}

^{2bis} In caso di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la procedura volta a esaminare la legalità e l'adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.

¹² Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

Art. 80a Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

¹ La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

- a. nei riguardi di uno straniero che durante la procedura Dublino soggiorna in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi¹³: al CEM;
- b. nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d'asilo (art. 64a): a tale Cantone.

² Se la carcerazione è stata ordinata dal CEM, la procedura volta a esaminare la legalità e l'adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.

³ Se la carcerazione è stata ordinata dal Cantone, su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

⁴ Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.

⁵ È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

⁶ La persona di fiducia di cui all'articolo 64a capoverso 3^{bis} della presente legge o all'articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell'incarcerazione di un minore non accompagnato.

⁷ La carcerazione ha termine se:

- a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione;
- c. lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

⁸ Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.

Art. 81 cpv. 3 e 4

³ Nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.

¹³ RS 142.31

⁴ Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

- a. in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE¹⁴;
- b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall'articolo 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁵.

Art. 109a cpv. 2 lett. b

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- b. il CEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁶, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera;

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁷ sull'asilo

Art. 17 cpv. 3 lett. d e cpv. 6

³ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata:

- d. della procedura Dublino.

⁶ Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.

Art. 22 cpv. 1^{ter}, frase introduttiva

^{1ter} Il CEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁸ e:

Art. 35a Ripresa della procedura d'asilo nell'ambito della procedura Dublino
Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁹ l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.

¹⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹⁷ RS **142.31**

¹⁸ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 22 cpv. 1^{ter}.

Art. 107a Procedura per i casi Dublino

¹ Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.

² Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo.

³ Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

Art. 108 cpv. 4

⁴ La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione ordinata dal CEM secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 o 76a LStr²⁰ può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

Art. 111 lett. d

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

- d. ordine di carcerazione del CEM secondo gli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a LStr²¹.

II

Coordinamento con la modifica del 14 dicembre 2012 della legge sull'asilo

All'entrata in vigore della presente modifica, la modifica del 14 dicembre 2012²² dell'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 della legge federale del 16 dicembre 2005²³ sugli stranieri diventa priva di oggetto.

²⁰ RS 142.20

²¹ RS 142.20

²² RU 2013 4375

²³ RS 142.20